

CONVENZIONE DEL CONSORZIO PARCO DEL LURA

Addì..... nella sede degli Uffici del Consorzio Parco del Lura sono convenuti i Rappresentanti dei seguenti Comuni:

Bregnano (CO)

Cadorago (CO)

Caronno Pertusella (VA)

Cassina Rizzardi (CO)

Cermentate (CO)

Garbagnate Milanese (MI)

Guanzate (CO)

Lainate (MI)

Lomazzo (CO)

Rovellasca (CO)

Rovello Porro (CO)

Saronno (VA)

in forza dei poteri assunti con mandato del Consiglio Comunale in base alle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

Comune	Provincia	n° delibera	data assunzione
--------	-----------	-------------	-----------------

Bregnano	CO		
----------	----	--	--

Cadorago	CO		
----------	----	--	--

Caronno P.lla	VA		
---------------	----	--	--

Cassina Rizzardi	CO		
------------------	----	--	--

Cermentate CO

Garbagnate M.se MI

Guanzate CO

Lainate MI

Lomazzo CO

Rovellasca CO

Rovello Porro CO

Saronno VA

Premesso che

- I Comuni di Bregnano, Cadorago, Caronno Pertusella, Cermentate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello Porro e Saronno avevano deciso di costituire un Parco Locale di Interesse Sovracomunale nella valle del Lura, su una superficie di circa 970 ettari ed in data 14.03.2000 avevano sottoscritto la convenzione per la costituzione del Consorzio di gestione;
- La Regione Lombardia ha riconosciuto il predetto Parco con deliberazione della Giunta Regionale n. 5311 del 24/11/1995, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1983 n.86 sulle aree protette regionali;
- La Legge regionale 16 settembre 1996 n.26 sulla riforma degli enti gestori delle aree protette ha previsto anche per i parchi locali la gestione da

parte di un Consorzio costituito ai sensi della legge 142/90 (ora D.lgs 267/2000) e sue successive modifiche e integrazioni;

- Lo Statuto del Consorzio è stato modificato nel corso del 2005 anche per l'adesione al Consorzio del Comune di Bulgarograsso ed in data 14/12/2005 è stata sottoscritta la convenzione.

- Lo Statuto del Consorzio è stato altresì modificato nel corso del 2011 anche per l'adesione al Consorzio dei Comuni di Cassina Rizzardi e Lainate ed in data 13/04/2011 è stata sottoscritta la nuova convenzione;

- Con deliberazione n. 19 del 17/11/2014 l'Assemblea del Consorzio Parco del Lura ha preso atto delle modifiche del perimetro del P.L.I.S. ed è stato richiesto, alle Province competenti, il riconoscimento delle modifiche introdotte dai Comuni nei rispettivi P.G.T.;

- Con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 26/3/2014, comunicata al Consorzio in data 29/4/2014, il Comune di Bulgarograsso ha deliberato il recesso anticipato dal Consorzio, ai sensi dell'art.8 della convenzione;

- Con i seguenti atti sono state approvate dalle Province le modifiche al perimetro del P.L.I.S.:

o Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Milano n. 18/2015 del 05/02/2015;

o Decreto del Presidente della Provincia di Como n. 07 del 10/02/2015;

o Decreto del Presidente della Provincia di Varese n. 59 del 23/03/2015;

- Si è reso necessario modificare ancora lo Statuto e la convenzione anche per l'adesione al Consorzio del Comune di Garbagnate Milanese.

- E' necessario, quindi, sottoscrivere una nuova convenzione.

Visto il D.lgs. 18.08.2000 nr. 267 e sue successive modifiche e integrazioni.

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue.

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE.

In esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 5311 del 24/11/1995, è stato costituito il "Consorzio Parco del Lura", di seguito per brevità Consorzio.

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Cadorago salvo quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto allegato parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - ENTI CONSORZIATI.

Fanno parte del Consorzio i seguenti Comuni :

Bregnano (CO)

Cadorago (CO)

Caronno Pertusella (VA)

Cassina Rizzardi (CO)

Cermentate (CO)

Garbagnate Milanese (Mi)

Guanzate (CO)

Lainate (MI)

Lomazzo (CO)

Rovellasca (CO)

Rovello Porro (CO)

Saronno (VA)

I Comuni consorziati partecipano al Consorzio in base alle quote in percentuale fissate dall'art. 6 dell'allegato Statuto. Le quote di partecipazione sono soggette a revisione in caso di recesso dei Comuni consorziati e di nuove ammissioni.

ART. 3 - FINALITÀ .

Il Consorzio ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del Parco del Lura, area protetta classificata quale Parco Sovracomunale, mediante la gestione, la progettazione e la realizzazione dello stesso, nonché per la fornitura al pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili.

Sono in particolare competenze del Consorzio:

La conservazione degli ambienti naturali;

Il recupero delle aree degradate o abbandonate;

La salvaguardia degli ambiti agricoli relitti a beneficio di una agricoltura sempre più in armonia con la tutela dell'ambiente;

La fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero la ricreazione, secondo livelli di turismo in armonia con l'ambiente protetto;

La definizione urbanistica, paesaggistica e ambientale dei margini fra insediamento e area libera;

L'integrazione fruitiva fra area protetta e insediamento e con le altre aree protette.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI.

Le spese di gestione del Consorzio, nonché le spese di investimento sono regolate dall'art. 19 dello statuto.

ART. 5 - OBBLIGHI, GARANZIE E FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI.

I Comuni consorziati si impegnano a rispettare ed a valorizzare l'autonomia dell'Ente consortile al fine del migliore perseguimento da parte dello stesso delle finalità ad esso attribuite a beneficio di tutti i Comuni.

Gli articoli dello statuto compresi tra il n. 6. ed il n. 13, prevedono le forme di gestione e convocazioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 - DURATA.

Il Consorzio ha la durata di anni quaranta decorrenti dalla data di pubblicazione della convenzione, sottoscritta il 14.03.2000, e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, pubblicazione avvenuta sul BURL serie inserzioni bis n. 11 del 15.03.2000.

ART. 7 - SCIoglimento.

Il Consorzio cessa le sue funzioni quando:

alla scadenza fissata dall'art. 6 della convenzione, i Comuni facenti parte del Consorzio non provvedono con le deliberazioni dei propri organismi alla conferma della volontà costituzionale consortile per gli scopi originariamente stabiliti.

La maggioranza dei Comuni consorziati provvede con propria deliberazione a richiedere lo scioglimento anticipato rispetto alla scadenza. E' fatta comunque salva la decisione dei Comuni rimanenti di voler mantenere il Consorzio previa rideliberazione del nuovo statuto e della convenzione da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

Lo scioglimento anticipato del Consorzio è deliberato dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati, in forza delle deliberazioni di cui al punto precedente.

In caso di scioglimento, naturale e/o anticipato del

Consorzio, il patrimonio dello stesso è ripartito in base alle quote di partecipazione, salvo diversa deliberazione della Assemblea Consortile, prima dello scioglimento; non si procede alla ripartizione, qualora, al Consorzio subentri un altro Ente Gestore unico, al quale verrà conferito l'intero patrimonio.

ART. 8 - RECESSO ANTICIPATO

Ciascun comune consorziato ha facoltà di recesso alla scadenza di ogni decennio a partire dalla data di adesione al Consorzio; il recesso deve essere preceduto da un preavviso di almeno un anno, su deliberazione del Consiglio Comunale. Il Comune che recede rimane interamente obbligato per gli impegni assunti, rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti pluriennali o permanenti e comunque connessi alla durata del Consorzio. In tal caso la devoluzione del patrimonio avverrà comunque a scadenza naturale.

ART. 9 - MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE E DELLO STATUTO.

1. Le modificazioni della presente Convenzione e dello Statuto sono approvate dagli Enti consorziati con deliberazioni consiliari.

2. L'accettazione della richiesta di nuovi Comuni al Consorzio è subordinata all'approvazione dei Consigli Comunali di tutti i comuni aderenti al Con-

sorzio, unitamente alla variazione conseguente
dello Statuto.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI BREGNANO

COMUNE DI CADORAGO

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

COMUNE DI CERMENATE

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

COMUNE DI GUANZATE

COMUNE DI LAINATE

COMUNE DI LOMAZZO

COMUNE DI ROVELLASCA

COMUNE DI ROVELLO PORRO

COMUNE DI SARONNO

STATUTO DEL CONSORZIO PARCO DEL LURA

(Allegato alla Convenzione del
Consorzio Parco del Lura)

TITOLO I - GENERALITÀ

ART. 1 - NATURA E DENOMINAZIONE, ENTI CONSORZIATI.

1. In esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.311 del 24/11/1995, è costituito un consorzio di servizi denominato "Consorzio Parco del Lura", di seguito per brevità Consorzio, con durata fino al 14/3/2040.

2. Gli scopi e le modalità di funzionamento del Consorzio sono disciplinate dal presente statuto redatto in conformità delle seguenti leggi:

- D.lgs. 18.08.2000 nr. 267

3. Fanno parte del Consorzio i seguenti Comuni:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| • <i>Bregnano</i> | • <i>Lainate</i> |
| • <i>Cadorago</i> | • <i>Lomazzo</i> |
| • <i>Cassina Rizzardi</i> | • <i>Rovellasca</i> |
| • <i>Caronno Pertusella</i> | • <i>Rovello Porro</i> |
| • <i>Ceremate</i> | • <i>Saronno</i> |
| • <i>Garbagnate Milanese</i> | |
| • <i>Guanzate</i> | |

4. Il Consorzio ha propria personalità giuridica di diritto pubblico; ha diritto esclusivo al/del proprio nome e stemma, nonché alla denominazione "Parco sovracco-

munale del Lura”, "Parco della Lura", "Parco Lura",
“Parco del Lura”.

ART. 2 - SEDE E STEMMA

1. Il Consorzio ha sede nel Comune di Cadorago. Il Consiglio di Amministrazione può altresì dislocare sul territorio del Parco o dei comuni interessati sedi operative in rapporto alle esigenze di servizio. La sede consortile può essere trasferita solo in un altro comune consorziato, previa deliberazione della Assemblea Consortile, assunta a maggioranza assoluta, di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Lo stemma del Consorzio e del Parco è di seguito rappresentato. Esso può essere modificato con deliberazione della Assemblea Consortile.



PARCO DEL LURA ¹

¹ *Descrizione: Lo stemma è di formato quadrato: è rappresentato da una farnia stilizzata monocromatica, che divide il campo della notte dal campo del giorno, mediante la dissonanza dei pieni e dei vuoti, del giorno con il sole a destra e della notte con la Luna a sinistra, nei due colori piatti blu (100%ciano,100%Magenta,10%nero) e paglierino (20% giallo); il logotipo "PARCO LURA" è in carattere svizzero tondo chiaro tutto maiuscolo blu, al piede dello stemma.*

ART. 3 - SCOPI DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del Parco del Lura, area protetta classificata quale parco sovracomunale, mediante la gestione, la progettazione e la realizzazione dello stesso, nonché per la fornitura al pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili.

2. Sono in particolare competenze del Consorzio:

- la conservazione degli ambienti naturali;
- il recupero delle aree degradate o abbandonate;
- la salvaguardia degli ambiti agricoli relitti a beneficio di una agricoltura sempre più in armonia con la tutela dell'ambiente;
- la fruizione sociale del territorio, per la contemplazione, il tempo libero la ricreazione, secondo livelli di turismo in armonia con l'ambiente protetto;
- la definizione urbanistica, paesaggistica e ambientale dei margini fra insediamento e area libera;
- la integrazione fruitiva e funzionale fra area protetta e insediamento e con le altre aree protette;

3. Per conseguire gli scopi di cui al presente articolo, in particolare il Consorzio:

- elabora la proposta di piano del parco, e sue va-
-

rianti, nonché gli altri provvedimenti di natura urbanistica attinenti;

- esprime parere agli organi della regione e degli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco , nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, ovvero a loro richiesta;

- esercita le funzioni eventualmente delegate o sub-delegate all'ente gestore dell'area protetta dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali con leggi o provvedimenti amministrativi;

- acquisisce, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, le aree individuate nel piano come necessarie al conseguimento delle finalità del parco, ovvero comunque necessarie alla realizzazione dei propri fini;

- propone alla Regione, alle Province e ai Comuni gli interventi finanziari occorrenti;

- promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;

- attua gli interventi previsti nei piani, di sua competenza;

- provvede alla gestione del proprio patrimonio immobiliare o in uso, nonché alla manutenzione ed all'esercizio, sia in via diretta che in via in-

diretta, delle aree del parco e zone contigue;
provvede altresì alla gestione diretta o indiretta di servizi coerenti con i compiti di cui al precedente comma 1;

- esercita la vigilanza sull'area protetta nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;
- collabora per propria competenza alle operazioni di protezione civile;
- elabora e approva il programma pluriennale degli interventi, ai sensi della legge regionale vigente, in materia di gestione dei parchi sovracomunali;
- nel rispetto del piano e del programma pluriennale degli interventi, promuove azioni per stimolare, in armonia con l'ambiente, lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni e delle imprese incluse nel Parco.

4. Il Consorzio è tenuto ad attuare i servizi con la gradualità resa necessaria dalle risorse finanziarie e dalle esigenze organizzative, avvalendosi di tutte le forme gestionali e i modelli organizzativi più efficienti anche mediante apporto dei soggetti privati.

5. Il Consorzio può assumere i compiti di tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di

altre aree protette comunali e sovracomunali, previa convenzione con l'Ente titolare o proprietario, ovvero in conseguenza di affidamento di tali compiti da parte della Regione.

6. Il Consorzio può assumere altresì ogni servizio ambientale nell'interesse degli Enti Consorziati, ovvero per convenzione con altri enti pubblici o privati, ivi compresi, in particolare, l'assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti anche urbanistici di valore ambientale e paesistico.

ART. 4 - ENTRATE CONSORTILI

1. Costituiscono entrate per le spese correnti consorziati:

- contributo degli enti consorziati;
- contributi dello Stato, della Regione, delle Province, della Unione Europea e di altre istituzioni;
- entrate proprie anche derivanti dalla gestione di servizi, sanzioni amministrative;
- contributi di liberalità, sponsorizzazioni;
- contributi di privati, società o enti pubblici a qualsiasi titolo
- lasciti e donazioni;

2. La quota ordinaria di partecipazione degli enti consorziati per le spese correnti è determinata in propor-

zione alla tabella di cui al successivo art.6 comma 2.

3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:

- contributi della Regione Lombardia, delle Province, dello Stato, della Unione Europea;
- contributi mirati degli enti consorziati;
- piani di riparto su progetti di investimento, previo accordo o intesa con gli enti finanziatori;
- mutui previa delegazione degli enti consorziati o di altri enti, sia individualmente che su base di un piano di riparto;
- proventi da gestione di beni e servizi;
- economie sugli investimenti regolarmente eseguiti o collaudati;
- contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di società, soggetti privati o enti pubblici;
- lasciti e donazioni finalizzati ad investimenti.

4. Il mancato pagamento delle quote annuali, dopo due solleciti da parte del Parco, comporta, o la sospensione degli interventi strutturali o di manutenzione ordinaria e straordinaria, o l'applicazione degli interessi di legge sulle quote dovute.

TITOLO II - ORGANI

ART. 5 - ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono Organi del Consorzio:

- L' Assemblea consortile
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Revisore dei conti

ART. 6 - ASSEMBLEA CONSORTILE

1. La Assemblea Consortile è composta dai rappresentati degli enti associati nella persona dei Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati che siano consiglieri comunali o assessori. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, subentra il Commissario Prefettizio. I Comuni entro 30 giorni dalle elezioni comunicano al Consorzio il nome del Sindaco.

2. Ciascun rappresentante ha il seguente potere di voto espresso in millesimi, proporzionato alla popolazione e al territorio:

Comuni	Territorio Comunale nel parco	popolazione al 01.01.2014	Quote in millesimi		
			in rappor- to alle percentua- le di po- polazione dei comuni	in rappor- to alla percentua- le di par- co vinco- lata da ciascun comune	totale
	ha	abitanti	n°	n°	n°
Bregnano	185,2	6.493	24	43	67
Cadorago	280,6	7.887	29	65	94
Cassina Rizzardi	74,3	3.277	12	17	29
Caronno Pertusella	161,4	17.246	62	38	100
Ceremate	104,3	9.193	33	24	57
Garbagnate M.se	39,8	27.152	98	9	107
Guanzate	245,4	5.816	21	57	78
Lainate	194,7	25.573	93	45	138
Lomazzo	298,9	9.609	35	70	105
Rovellasca	33,4	7.787	28	8	36
Rovello Porro	84,1	6.192	22	20	42
Saronno	16,8	39.422	143	4	147
	1.718,9	165.647	600	400	1000

3. L'Assemblea Consortile con frequenza triennale provvede a modificare il prospetto di attribuzione delle quote di partecipazione al Consorzio di cui al punto precedente a seguito della variazione della popolazione

residente nei Comuni consorziati o a seguito di modeste modifiche al perimetro del PLIS.

4. L'Assemblea Consortile, in quanto composta da organi necessari dei soggetti consorziati, resta in carica senza scadenze temporali per tutta la durata del Consorzio.

5. I membri dell'Assemblea durano in carica per il periodo corrispondente al mandato ricevuto dal proprio Ente.

ART. 7 - CONVOCAZIONE E ADUNANZE DELLA ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata almeno 2 volte all'anno in via ordinaria per la approvazione del bilancio di previsione e della programmazione pluriennale, nonché per la approvazione del rendiconto di gestione. Altresì è convocata in via straordinaria, tutte le volte che le esigenze lo richiedano, per iniziativa del Presidente, del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta di almeno tre rappresentanti degli Enti consorziati, che siano detentori di almeno un terzo delle quote di partecipazione, entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo consortile. L'Assemblea Consortile può essere convocata d'urgenza qualora lo richiedano particolari situazioni di necessità.

2. La Assemblea consortile è presieduta dal Presidente

del Consorzio. La Assemblea è valida in prima convocazione con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. In seconda convocazione, che dovrà avvenire un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è valida con la partecipazione di almeno i 350/1000 delle quote di partecipazione.

3. Il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Direttore partecipano con funzione di relatori, senza diritto al voto.

4. Le convocazioni avvengono con lettera portante l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione, da recapitare presso la sede dell' Ente consorziato: la convocazione può essere comunicata a mezzo di posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, o a mezzo di fax-simile (in questo caso, vale quale ricevuta il cedolino di avvenuta trasmissione). L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere recapitato almeno 5 giorni prima delle sedute ordinarie, 3 giorni prima delle sedute straordinarie e 24 ore nei casi d'urgenza.

5. Il regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni. La Assemblea può istituire commissioni interne con poteri istruttori per singole materie.

6. In vacanza del Presidente o del vice presidente vi-

cario, le adunanze della Assemblea sono convocate e presiedute dal componente più anziano per età del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, della Assemblea stessa. La segreteria della Assemblea è assunta dal Segretario Consortile.

ART. 8 - COMPITI DELLA ASSEMBLEA CONSORTILE

1. La Assemblea consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo e detta gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio.

2. Compete alla Assemblea:

a. la nomina, con separate votazioni a scrutinio palese, nelle persone designate dai Sindaci del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b. la nomina del Revisore dei Conti;

c. l'istituzione e nomina dell'eventuale Comitato Tecnico-Scientifico;

d. la approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto di gestione, la contrazione di mutui ove non previsti in un atto fondamentale dell'Assemblea e gli impegni di spesa pluriennali, nonché la approvazione dei criteri per il regolamento di funzionamento degli uffici;

e. la revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Presidente;

f. la approvazione della proposta di Piano del Parco

da sottoporre ai comuni, dei relativi regolamenti d'uso del Parco, nonché delle relative varianti;

g. l'approvazione del programma pluriennale degli interventi;

h. la proposta di modifiche statutarie da sottoporre ai comuni;

i. l'adozione dei regolamenti di funzionamento dei servizi consortili, tranne il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici.

Spettano altresì all'Assemblea Consortile le attribuzioni non elencate nei punti precedenti e attribuite dalla vigente legislazione ai Consigli Comunali.

3. Norme particolari:

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a, c, d, e, h, devono essere assunte con il voto favorevole, reso per alzata di mano, di almeno sei dei rappresentanti degli enti e a maggioranza assoluta delle quote.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di soggetti pari al numero dei Comuni consorziati. E' composto dal Presidente e da consiglieri i quali devono essere in possesso dei requisiti necessari per essere eletti consiglieri comunali.

2. Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione, nomina un Vice Presidente e ne dà

comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere componenti della Assemblea.

4. I singoli membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il periodo nel quale rimane in carica il Sindaco che li ha designati, salvo revoca anticipata. Ogni Sindaco potrà, in qualsiasi momento, procedere alla revoca del proprio rappresentante con provvedimento motivato e contestuale designazione di un nuovo rappresentante.

I Sindaci provvedono alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dalla elezione. Nelle more della designazione da parte dei Sindaci, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente restano in carica, per un periodo massimo di 90 giorni, per assicurare l'ordinaria amministrazione del Consorzio.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e per missioni autorizzate dal Presidente.

ART. 10 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice

Presidente. Le convocazioni avvengono con lettera portante l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione, da recapitare ai componenti. La convocazione può essere comunicata a mezzo di fax-simile (in questo caso, vale quale ricevuta il cedolino di avvenuta trasmissione) o a mezzo di posta elettronica o PEC: in tal caso i Consiglieri sono tenuti a comunicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica o PEC al quale inviare le convocazioni, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il Consigliere non provveda a consultare tempestivamente le comunicazioni ed i documenti trasmessi e nel caso in cui, per motivi indipendenti dall'amministrazione, la consegna non sia andata a buon fine.

Il Consiglio può determinare un calendario prestabilito di adunanze. La seduta del Consiglio è valida in prima convocazione con la presenza di almeno 7 (sette) membri. In seconda convocazione, che dovrà avvenire in un giorno diverso da quello fissato per la prima, la seduta è valida con la partecipazione di almeno 4 (quattro) membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio. Il Direttore partecipa alle adunanze con compiti di relatore sui provvedimenti da adottare; egli può farsi affiancare da fun-

zionari o consulenti esterni, a titolo di correlatori, per la trattazione di particolari argomenti. Il regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, sono comunque ammesse audizioni su richiesta del Presidente.

ART. 11- ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di amministrazione per il conseguimento di fini statutarie del Consorzio, che non siano riservati alla Assemblea, al Presidente, al Direttore e a dirigenti o funzionari, ed in particolare:

- a) la proposta all'assemblea del bilancio di previsione, del rendiconto di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;
- b) la nomina del direttore e del segretario del consorzio;
- c) l'approvazione di atti di gestione di peculiare rilievo

ART. 12 - CESSAZIONE E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i consiglieri cessano per dimissioni volontarie, morte e decadenza nei casi previsti dalla legge per i consiglieri comunali. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea consortile

convocata d'urgenza che nella medesima seduta provvede a nominare il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione su designazione del rispettivo Sindaco. I consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. Sono cause di giustificato motivo le assenze per motivi di salute, personali, di lavoro e familiari.

2. In caso di revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, il Presidente uscente convoca entro i successivi 10 giorni l'Assemblea; essa viene presieduta dal suo componente più anziano per età.

La mozione di revoca deve essere presentata da almeno due quinti dei componenti dell'Assemblea, discussa entro 30 giorni dalla data di presentazione e approvata ai sensi del precedente art. 8

Qualora la mozione di revoca venga approvata, i Sindaci provvedono a designare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione ai fini della ricostituzione dell'organo revocato.

La medesima procedura si applica anche per la revoca del solo Presidente o di un solo Consigliere.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, legale rappresentante dell' ente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Assemblea Consortile; ne firma i verbali insieme al Segretario;
- vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dalla Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- ha la legale rappresentanza del Consorzio;

Il presidente relaziona all'Assemblea sull'attività del Consorzio almeno due volte all'anno.

2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 14 - REVISORE DEI CONTI

1. La Assemblea nomina un Revisore dei conti, iscritto al registro dei Revisori degli enti locali ai sensi delle vigenti leggi in materia.

2. Il Revisore non deve trovarsi nelle condizioni di incapacità previste per i sindaci di società dal codice civile; dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta.

Gli emolumenti sono determinati ai sensi delle vigenti leggi, in coerenza con quanto attribuito per Enti locali che abbiano bilanci di analoga consistenza.

3. Il revisore dei conti ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti depositati presso gli uffici consortili. Può prendere parte, senza diritto di voto,

all'Assemblea e al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Revisore dei conti, in conformità allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, collabora con la Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della Gestione del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del rendiconto.

Nella stessa relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della Gestione.

5. Il Revisore dei conti, ove riscontri irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferisce immediatamente al Presidente.

Il Revisore del conto esercita ogni altra funzione di cui all'art. 239 del D.lgs. 267/2000.

Il regolamento di contabilità definisce le modalità per il controllo interno della gestione.

ART. 15 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Comitato tecnico scientifico può essere istituito dall'Assemblea che provvede anche alla nomina dei componenti

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

ART. 16 - IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

1. Il Direttore del Consorzio è assunto, entro tre mesi dall'approvazione dello statuto, dal Consiglio di Amministrazione con incarico a termine di durata quinquennale, rinnovabile. Il Consorzio può stipulare convenzioni con altri enti gestori di aree protette per utilizzare il personale e le strutture di direzione e di organico. Si applicano le disposizioni delle vigenti leggi statali e regionali.

2. Sono compiti del direttore:

- la direzione del Consorzio;
- l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza consortile, ai sensi delle norme vigenti;
- gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché del rendiconto di gestione;
- la definizione dei progetti di competenza del Consorzio;
- la sottoscrizione dei contratti;
- la presidenza delle gare di appalto e delle commissioni di concorso;

Spettano comunque al direttore i compiti previsti dall'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 e successive mo-

dificazioni ed integrazioni nonché le attribuzioni poste della norme vigenti alle figure di vertice amministrativo.

3. Le modalità di assunzione, il tipo di contratto e la assunzione del Direttore sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, in conformità con i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale.

Il Direttore può delegare l'esercizio di specifiche funzioni a un dirigente o funzionario del Consorzio, in possesso di laurea specialistica compatibile con le competenze richieste al ruolo di Direttore. In caso di assenza o impedimento la delega può riguardare le intere funzioni.

ART. 17 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario ha la responsabilità delle funzioni amministrative; partecipa alle sedute degli organi consortili e ne redige i verbali, che sottoscrive in unione con il Presidente.

2. Può essere assunto anche a tempo parziale e a termine, con contratto di diritto pubblico o di diritto privato. Le funzioni di segretario possono essere affidate, dal Consiglio di Amministrazione, anche ad uno dei Segretari o ad un dipendente dei Comuni consorziati.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Se-

gretario è sostituito dal Direttore.

3. Il regolamento del personale disciplina in dettaglio le funzioni del Segretario.

ART. 18 - PERSONALE

1. Le dotazioni organiche del Consorzio sono stabilite a norma di legge.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE

1. Per le spese ordinarie di gestione del Consorzio, oltre all'eventuale contributo delle Province e della Regione Lombardia in base alle vigenti leggi regionali, le spese correnti e di investimento sono annualmente ripartite tra gli enti consorziati. Il riparto è effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione, in conformità alle quote di partecipazione. Gli enti consorziati provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento dei contributi consortili a proprio carico, sia per le spese correnti, sia per le spese di investimento.

2. Per le spese di investimento il Consorzio adotta, nei modi di legge, un programma pluriennale degli interventi, avente i contenuti delle disposizioni regionali in materia; la bozza di programma, adottata dal Cda, è trasmessa ai comuni consorziati, per le scelte di competenza. Il parere negativo è vincolante per il

Consorzio solo in relazione a spese di investimento che coinvolgano il territorio dell' ente che lo esprime. Di norma, le spese di investimento a carico degli enti consorziati sono ripartite in base alle quote statutarie di cui al precedente art. 6, salvo diverso accordo specifico.

3. Il programma delle opere pubbliche ha articolazione triennale e viene aggiornato ogni anno; esso costituisce allegato al bilancio preventivo e pluriennale.

4. Il Consorzio ha possibilità di acquisire beni immobili per il conseguimento dei fini istituzionali. Altresì ha possibilità di gestire beni patrimoniali o demaniali di altri enti, nonché beni privati, ai sensi della Convenzione consortile o mediante specifiche intese. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile forestale degli Enti Consorziati, interni all'area di competenza consortile, sono conferiti in gestione al Consorzio.

5. I contributi ordinari in conto corrente sono erogati dagli enti consorziati entro e non oltre il 31 luglio dell'anno a cui si riferiscono. Il conferimento degli altri contributi deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso di ritardi nel versamento delle quote ordinarie, verranno applicati gli interessi di mora all'ente ritardatario. Il Cda potrà inoltre deci-

dere di sospendere la realizzazione di interventi straordinari sul territorio del comune inadempiente rispetto ai pagamenti in conto capitale, dopo due solleciti di pagamento rimasti infruttuosi.

6. Gli interventi di investimento sul territorio del parco finalizzati alla attrezzatura per la fruizione pubblica e per la conservazione, il recupero e il miglioramento del verde e del patrimonio ambientale costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

ART. 20 - CONTRATTI, SERVIZI DI CASSA E TESORERIA

1. Il Consorzio ha un proprio tesoriere. Il servizio di cassa e tesoreria è espletato da Istituto di credito presente presso il comune sede del Consorzio o presso i comuni consorziati confinanti individuato con apposita gara di appalto.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE

ART. 21 - CONSULTAZIONE DELLE FORZE SOCIALI, PARTECIPAZIONE.

1. Il Consiglio di Amministrazione e la Assemblea, prima di adottare provvedimenti che possano interessare categorie determinate di cittadini, possono consultare i rappresentanti delle relative associazioni di categoria e sindacati, nonché le associazioni ambientaliste ed altre associazioni riconosciute dagli enti consorziati che operano sul territorio in materia di sport e

tempo libero.

2. Inoltre, in generale, viene data comunicazione scritta dell'avvio di procedure ai diretti interessati, ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 22 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI, ACCESSO.

1. Tutti gli atti del Consorzio sono pubblici. Le deliberazioni vengono pubblicate all'Albo on line del Comune ove ha sede il Consorzio al pari degli altri atti per i quali è necessario assolvere obblighi di pubblicità legale. Sul sito istituzionale del Consorzio vengono pure pubblicati tutti gli atti ed i documenti previsti dalle norme sulla trasparenza amministrativa. La consultazione e la visione degli atti è disciplinata dalla legge 241/90, e successive integrazioni, e da specifico regolamento per l'accesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E DI RACCORDO

ART. 23 - NORMA DI RACCORDO

Il patrimonio immobiliare del Consorzio acquistato prima dell'adesione al Consorzio da parte dei Comuni di Bulgarograsso, Lainate e Cassina Rizzardi e Garbagnate Milanese è di proprietà dei comuni precedentemente associati.

Nella prima seduta dell'Assemblea Consortile che si terrà dopo l'entrata in vigore del presente Statuto modificato, si provvederà ad integrare la composizione

del Consiglio di Amministrazione in conformità al disposto del precedente art. 9.

Lo scioglimento del Consorzio, in anticipo rispetto alla sua naturale scadenza, deve essere deliberato da tutti i consigli comunali e diviene efficace non prima di un anno dalla ultima deliberazione.

Sei mesi prima della scadenza o dello scioglimento del Consorzio, la Assemblea stabilisce le modalità di ripartizione del patrimonio, nominando un commissario liquidatore.

A scadenza naturale del Consorzio, la convenzione può essere rinnovata previo conforme deliberazione dei consigli comunali.

ART. 24 - RICHIAMO ALLE LEGGI, ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non stabilito dal presente statuto si osservano, nella amministrazione e nel funzionamento del Consorzio, le norme della legislazione sulle autonomie locali e sulle aree protette, con particolare riferimento al D.lvo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio di Amministrazione eletto in data 17 settembre 2014 e successivamente modificato scade con l'entrata in vigore del presente Statuto a norma del comma 2 del precedente articolo 24. I Sindaci provvederanno entro 30 giorni a designare i componenti del Consiglio di Amministrazione ai fini della nuova nomina. L'Assemblea Consortile provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Presidente entro i successivi 30 giorni. Sino alla nomina dei nuovi organi, restano in carica il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione uscenti al fine di assicurare l'ordinaria amministrazione del Consorzio.